

## **Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del 06/03/2019 di Marano sul Panaro**

### **Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati**

#### **1. Parti comuni di abitazioni condominiali**

Ai sensi dell'art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condomini").

#### **2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati**

Ai sensi dell'art. 6 c. 5 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- Laboratori fotografici, eliografie	10%
- Autoriparatori, elettrauto, distributori carburante	20%
- Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20%
- Laboratori analisi	20%
- Autolavaggi	10%
- Allestimenti, insegne	10%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

#### **3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard**

Ai sensi dell'art. 6 c. 8 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o

parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.

#### **4. Tariffa giornaliera**

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 100%.

#### **5. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo**

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati per quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

$$2 \times Kd \times Superficie$$

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

La tariffa è ridotta nella quota fissa normalizzata in una misura percentuale determinata in base al rapporto tra i quantitativi di rifiuti avviati al riciclo e la soglia dei rifiuti assimilabili dall'azienda ( $2 \times Kd \times S$ ).

#### **6. Riduzioni per compostaggio individuale**

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 20% della quota fissa normalizzata della tariffa.

Ai sensi dell'art. 21 c. 2 del regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale di comunità per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione del 10% della quota fissa normalizzata della tariffa.

#### **7. Riduzioni per compostaggio di comunità**

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si

applica la riduzione del 10% della quota fissa normalizzata della tariffa.

### **8. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – UtENZE Domestiche**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano, alla parte fissa della tariffa, le seguenti riduzioni:

<b>TIPOLOGIA RIFIUTO (limite di 100 Kg per conferimento)</b>	<b>RIDUZIONE</b>
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADINE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (MAX 5 CONFERIMENTI/ANNO – PESO MINIMO CONFERIMENTO 20 KG)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO)	3,00 €/conferimento

### **9. Riduzioni per donazioni farmaci**

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, si applica una riduzione del 10% della parte fissa della tariffa.

### **10. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanitari – UtENZE Domestiche**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 208 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 156 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

### **11. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) – UtENZE Domestiche**

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

## **12. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche**

Ai sensi dell'art. 31 lettera a del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali per ogni "soggetto agevolato" e di una franchigia per utilizzo di presidi medico-sanitari pari a 4.160 per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
  - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
  - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
  - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
  - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

## **13. Riduzione per fabbricati rurali ad uso abitativo**

Ai sensi dell'art. 31 lettera b del regolamento, per i fabbricati rurali ad uso domestico è prevista una riduzione del 30% della parte fissa della tariffa.

#### **14. Pluralità di riduzioni e agevolazioni**

Ai sensi dell'art. 33 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di parte fissa e quota variabile di base.